



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**LE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI
DIRITTI DELL'UOMO E GLI ORDINAMENTI
INTERNI. E-COMMERCE E PRIVACY**

**THE RULINGS OF THE EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS AND INTERNAL RULES.
E-COMMERCE AND PRIVACY**

Relatrice:

Prof.ssa Trucchia Laura

Tesi di laurea di:

Gloria Scognamiglio

Anno accademico 2023/2024

INDICE

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO 1 LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E LA SUA GIURISPRUDENZA.....	3
1.1 STORIA E COMPETENZE DELLA CEDU.....	7
1.2 COME FUNZIONANO LE PRONUNCE DELLA CEDU: CARATTERISTICHE, OBBLIGATORIETÀ E MECCANISMI DI RECEZIONE NEGLI ORDINAMENTI NAZIONALI	8
1.3 IL DIRITTO ALLA PRIVACY NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CEDU	10
CAPITOLO 2 E-COMMERCE E PRIVACY: IL QUADRO GIURIDICO EUROPEO	12
2.1 LA REGOLAMENTAZIONE DELL'E-COMMERCE IN EUROPA E IL RUOLO DELLA PRIVACY	15
2.2 IL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) E LA SUA APPLICAZIONE NEI PAESI MEMBRI	17
2.3 LA PRIVACY NELLE TRANSAZIONI ONLINE: DIRITTI E TUTELA NEL COMMERCIO ELETTRONICO	20
CAPITOLO 3 L'IMPATTO DELLE PRONUNCE DELLA CEDU SUGLI ORDINAMENTI INTERNI.....	22

3.1 MECCANISMI DI RECEZIONE DELLE PRONUNCE DELLA CEDU NEI VARI ORDINAMENTI NAZIONALI	24
3.2 IMPATTO DELLE PRONUNCE DELLA CEDU SULLA LEGISLAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI E-COMMERCE E PRIVACY	28
CONCLUSIONI	32
BIBLIOGRAFIA	35

INTRODUZIONE

La Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo (CEDU) è il sistema di tutela istituito a livello Europeo con l'obiettivo di garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo ed è basato sul principio di sussidiarietà. L'entrata in vigore del Protocollo n. 15 infatti, ribadisce l'importanza di tale principio e stabilisce che i soggetti responsabili del rispetto della Convenzione sono in primo luogo gli Stati che ne sono parte e che solo nel caso in cui questi vengano meno ai loro obblighi la Corte Europea dei diritti dell'uomo deve intervenire.

L'importanza di un sistema di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo si rivela sempre più forte alla luce dell'evoluzione tecnologica, la presenza dei cittadini europei sulle piattaforme online come i siti eCommerce richiede una sempre più crescente attenzione alla protezione della privacy e alla regolamentazione del trattamento dei dati personali. In questo senso la CEDU si assicura che i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo vengano rispettati anche in questi nuovi contesti in cui si vanno via via delineando situazioni di diritto nuove ma in cui è necessario comunque garantire l'assoluto rispetto delle norme fondamentali sui diritti dell'uomo.

L'obiettivo di questo elaborato è quello di ripercorrere gli elementi principali che permettano di avere un quadro chiaro sul funzionamento della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo. Nel primo capitolo quindi si riassumeranno le caratteristiche principali della Convenzione, la sua storia e le sue competenze, a seguire verranno descritti anche gli aspetti che riguardano le pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo, quindi gli elementi di obbligatorietà, le caratteristiche e i meccanismi di

ricezione delle stese negli ordinamenti nazionali. Verrà poi vagliato il tema del diritto alla privacy così come è riportato nella giurisprudenza della CEDU.

Il secondo capitolo sarà dedicato al tema dell'E-commerce e di come il quadro giuridico europeo si occupa di regolamentare il diritto alla privacy sui siti eCommerce. Si approfondirà quindi la regolamentazione dell'eCommerce in Europa, parlando del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e della sua applicazione nei Paesi membri.

Il terzo ed ultimo capitolo sarà dedicato all'analisi dell'impatto delle pronunce della CEDU sugli ordinamenti interni, fornendo un quadro dei meccanismi di ricezione delle pronunce della CEDU nei vari ordinamenti nazionali e ponendo il focus nello specifico sulle pronunce della CEDU che hanno un impatto sulla legislazione nazionale in materia di e-commerce e privacy.

CAPITOLO 1 LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E LA SUA GIURISPRUDENZA

La Corte Europea dei diritti dell'Uomo è l'organo giurisdizionale europeo predisposto per assicurare il rispetto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), ha sede a Strasburgo ed è volto a controllare il rispetto di suddetta convenzione da parte di tutti gli Stati contraenti.

Tale organo ha la competenza di giudicare “tutte le questioni riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli” (art. 32 della CEDU), ma può essere adita solo quando tutti i rimedi interni previsti dallo specifico diritto nazionale dello Stato in questione siano stati esauriti. Il motivo per cui è consentito adire la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo solo nel caso in cui i rimedi nazionali interni siano stati già esauriti, risiede nella necessità di rispettare i principi di sovranità, di dominio riservato e di sussidiarietà di uno Stato, principi secondo cui uno Stato può essere chiamato a rispondere di una violazione sul piano internazionale, solo dopo aver avuto la possibilità di porre termine a tale illecito internamente al proprio ordinamento giuridico.

La Corte si compone di un numero di membri che corrisponde al numero di Stati contraenti (al momento sono 47), tali membri sono scelti tra giuristi che sono in possesso dei “requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o giureconsulti di riconosciuta competenza” (art. 21 CEDU).

I membri vengono eletti dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e sono chiamati a svolgere il loro mandato che ha una durata di sei anni, ma può essere

rinnovato, e si richiede loro di operare in una posizione di imparzialità ed indipendenza assoluta, come indicato nell'art. 4 del Regolamento della Corte europea. L'articolo 23 della CEDU prevede però che la metà dei giudici designati alla prima elezione siano ricoperti da un mandato che scada al termine di tre anni. La revoca del mandato per i giudici eletti è prevista solo nel caso in cui tutti gli altri giudici della Corte si riuniscano in una seduta plenaria e dopo aver dato udienza al giudice in questione, decidano, a maggioranza dei due terzi dei giudici in carica, che questo non soddisfi più i requisiti previsti per portare avanti il suo mandato.

La Corte plenaria ha il compito di eleggere, attraverso scrutinio segreto, il presidente, uno o due vicepresidenti della Corte e i presidenti delle sezioni, per una periodo di tre anni. Elege poi anche il cancelliere della Corte, chiamato Greffier, per un periodo di cinque anni.

Il giudizio della Corte viene elaborato per mezzo di Comitati che sono composti da tre giudici e hanno il compito di esaminare i ricorsi e, in caso si verificano le condizioni, respingere i ricorsi che siano manifestamente irricevibili in presenza di unanimità.

La Corte elabora il suo giudizio anche attraverso le Camere, dette Chambre, composte in questo caso da sette giudici che si occupano di trattare in prima battuta il ricorso.

Oltre alle Camere costituite da sette giudici, esiste la Grande Camera, anche detta Grande Chambre, che è invece costituita da diciassette giudici e viene chiamata a pronunciarsi in via eccezionale nei seguenti casi:

- Una Camera fa richiesta di giudizio eccezionale della Grande Camera quando il caso su cui emettere un giudizio “solleva gravi problemi di interpretazione della

Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la soluzione (della questione) rischia di dare luogo ad un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte” (art. 30 della CEDU)

- Una parte della controversia fa richiesta di giudizio in via eccezionale della Grande Camera come una sorta di istanza di appello. Questa ipotesi è prevista secondo quanto prescritto dall’art. 43 della Convenzione, cioè nel caso in cui un collegio composto da cinque giudici della sezione, ritenga la domanda meritevole di accoglimento, in ragione della natura e delle caratteristiche della questione giuridica oggetto del ricorso.

Ogni Stato contraente può proporre il ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo secondo la procedura definita “ricorso interstatale”, ma ciò è consentito anche ad una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di individui, secondo la procedura che viene definita “ricorso individuale”. Gli Stati contraenti vengono rappresentati da agenti che possono farsi assistere da consulenti e/o avvocati. La possibilità di proporre un ricorso anche tramite procedura di ricorso individuale è un elemento chiave e rappresenta una delle norme fondamentali del sistema di tutela dei diritti umani. In questo caso le persone fisiche, le organizzazioni non governative o i gruppi privati, possono proporre il ricorso personalmente o avvalersi del supporto di un rappresentante che se ne occupi.

Sia nel caso di ricorso interstatale, sia nel caso di ricorso individuale, il ricorso va proposto nei confronti di uno Stato contraente, sono esclusi quindi atti diretti contro privati, che siano istituzioni o persone fisiche.

Il Regolamento di procedura prevede che la parte convenuta, dopo aver ricevuto notifica del ricorso, deve essere rappresentato in giudizio da un avvocato che sia abilitato all'esercizio della professione in almeno uno degli Stati contraenti e residente in uno di essi, oppure da una persona autorizzata dal Presidente della Camera. Lo stesso Presidente può prevedere in caso di decisione contraria a quanto previsto dal Regolamento, di ammettere il gratuito patrocinio al ricorrente, ma solamente nei casi previsti di necessità di patrocinio gratuito o indisponibilità di mezzi finanziari.

Successivamente alla notifica del ricorso, ogni comunicazione con il ricorrente o con il suo rappresentante, così come le osservazioni orali o scritte presentate dagli stessi, devono necessariamente essere redatte in inglese o francese, cioè in una delle lingue ufficiali della Corta, ad esclusione del caso in cui sia il Presidente della Camera a concedere l'autorizzazione per utilizzare un'altra lingua che sia quella ufficiale di una delle parti contraenti.

1.1 STORIA E COMPETENZE DELLA CEDU

A partire dal periodo subito successivo alla Seconda guerra mondiale molte organizzazioni internazionali sono state costituite con l'obiettivo di rendere più forti i legami tra i Paesi dell'Europa dell'ovest. Il Trattato istitutivo del Consiglio d'Europa all'art. 1 infatti recita "Scopo del Consiglio d'Europa è di conseguire una più stretta unione fra i suoi membri per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro comune patrimonio e di favorire il loro progresso economico e sociale".

Tramite il trattato di Londra, il 5 maggio 1949, veniva istituita questa organizzazione internazionale, ma insieme ad essa lo strumento principale con cui si è perseguito l'obiettivo di creare un'unione più forte tra gli Stati contraenti è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La Convenzione è stata firmata a Roma nel 1950 e poi è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 848 del 4 agosto 1955.¹

Successivamente il testo originario è stato integrato con diversi Protocolli con cui l'elenco dei diritti riconosciuti dalla Convenzione e in generale il sistema di tutela giurisdizionale che ne garantisce l'attuazione, sono stati notevolmente modificati.

Il rispetto della CEDU da parte da parte di tutti gli Stati contraenti viene assicurato dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo che ha sede a Strasburgo. Per questo motivo il fulcro del sistema CEDU è rappresentato dalla Corte, che è anche considerata il punto

¹ Franco Gaetano Scoca, *La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: Profili Istituzionali e Giurisprudenziali*, Giappichelli, Torino, 2011, cap. I, pp. 10-18.

apicale del sistema convenzionale di protezione giuridica dei diritti umani in vigore in Europa.

1.2 COME FUNZIONANO LE PRONUNCE DELLA CEDU: CARATTERISTICHE, OBBLIGATORIETÀ E MECCANISMI DI RECEZIONE NEGLI ORDINAMENTI NAZIONALI

Le pronunce della Corte si distinguono in due tipologie:

- *Sentenze*: sono le pronunce con cui la causa viene decisa del merito da parte della Corte, solo dopo che il ricorso sia stato considerato ricevibile;
- *Decisioni*: si tratta delle pronunce che dichiarano la cancellazione della causa dal ruolo nel caso in cui il giudizio di ricevibilità abbia avuto esito negativo. Le decisioni vengono utilizzate anche nel caso in cui la Grande Camera emani una pronuncia interpretativa, cioè risponda ad un ricorso attraverso cui le è stato chiesto di indicare la giusta interpretazione di una delle norme della Convenzione o di una normativa interna. Questa seconda applicazione ha l'obiettivo di rendere la lettura della norma, che sia interna o della Convenzione, orientata in direzione della Convenzione e non in contrasto con essa.

Una volta stabilito che si tratti di una sentenza o di una decisione la pronuncia può “passare in giudicato”, cioè, diventare impugnabile e quindi definitiva seguendo tempistiche differenti a seconda che si tratti di sentenze emanate da una camera di tre giudici, una camera di sette giudici o dalla Grande Camera. Le sentenze pronunciate dai comitati o dalla Grande Camera, infatti, sono definitive in maniera immediata,

mentre le sentenze rese da una camera diventano definitive solo se dopo che sia trascorso il termine di tre mesi dalla loro pubblicazione, nessuna delle parti abbia esercitato la facoltà di richiedere il rinvio della causa dinanzi alla Grande Camera, o altresì nel caso in cui la richiesta di questa sorta di “appello” sia stata rigettata dalla Grande Camera stessa.²

Le sentenze divenute definitive dono da considerarsi vincolanti per ciascuna delle parti in causa che hanno l’obbligo di conformarsi alla sentenza, secondo quanto previsto dall’art. 46 della Convenzione “Le Alte Parti contraenti s’impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte per le controversie di cui sono parte”. Lo stesso articolo della Convenzione pone il vincolo per gli Stati coinvolti nella causa a porre fine alla violazione, all’adozione delle misure necessarie ad evitare ed impedire che la violazione sia reiterata e ad eliminare anche gli effetti di tale violazione, questo può avvenire con la *restitutio in integrum* (“tornare allo stato originale”) o con il pagamento di un’equa soddisfazione.

Il sistema di tutela che fa capo alla Convenzione rappresenta, insieme con i regolamenti della Corte, uno strumento fondamentale in grado di garantire la totale esecuzione delle sentenze della Corte stessa e quindi la piena tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.

² Mauro Cappelletti, *Il futuro della giustizia in Europa: tutela dei diritti e modelli processuali*, Il Mulino, Bologna, 1991, cap. II, pp. 45-60.

1.3 IL DIRITTO ALLA PRIVACY NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CEDU

Art. 8³ – convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) Diritto al rispetto della vita privata e familiare: “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

Diritto di accedere ai propri dati personali:⁴

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento (soggetto pubblico, impresa, associazione, partito, persona fisica, ecc.) se è in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e, qualora il trattamento sia confermato:

- di ottenere una copia di tali dati;
- di essere informato su:

le finalità del trattamento; le categorie di dati personali trattate; i destinatari dei dati; il periodo di conservazione dei dati personali; quale sia l'origine dei dati personali trattati; gli estremi identificativi di chi tratta i dati (titolare, responsabile, rappresentante designato nel territorio dello Stato italiano,

³ Office Advice, *Articolo 8 CEDU*, disponibile su: <https://officeadvice.it>

⁴ Paolo Caretti, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali nella giurisprudenza costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2018, cap. VI, pp. 310-320.

destinatari); l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; i diritti previsti dal Regolamento.

Nel contesto dell'art. 8, viene riconosciuto e garantito il diritto alla privacy, sia dal punto di vista della CEDU che del diritto comunitario. Secondo il punto 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la protezione della privacy⁵, assicura la capacità di comunicare in modo confidenziale e prevenire l'accesso di terzi ai contenuti delle comunicazioni. La Corte costituzionale ha ribadito che il diritto alla segretezza delle comunicazioni è parte integrante dei diritti inviolabili della personalità. Le intercettazioni rappresentano un vincolo al diritto alla riservatezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione. La Corte ha riconosciuto l'esistenza di un diritto autonomo alla riservatezza che è fondato sulla tutela della personalità e della dignità, dove il segreto delle comunicazioni diviene essenziale. Questo collegamento alle clausole generali della Costituzione ha portato la Corte a identificare il diritto alla riservatezza come parte dei principi costituzionali generali (in particolare il rispetto della persona umana). Questo lo rende un diritto fondamentale, pur non essendo espressamente menzionato.

⁵ Giorgio Pino, *Diritti fondamentali e ordinamento costituzionale europeo*, Giappichelli, Torino, 2010, cap. VII, pp. 210-220.

CAPITOLO 2 E-COMMERCE E PRIVACY: IL QUADRO GIURIDICO EUROPEO

La formula dell'e-commerce e la così detta «morte della distanza» ha richiamato l'attenzione dell'Unione Europea. Di fatto, fu approvata la proposta di direttiva sul commercio elettronico nel novembre 1998 di cui poi fu operata la modifica nel 1999 Com/99/427 e consegnata nella Direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000. Infatti, la stessa rappresentava il fine di contribuire al ravvicinamento delle norme nazionali sui servizi della società dell'informazione. Ciò nonostante, cresceva allo stesso tempo la necessità di garantire chi opera sul web contro i rischi del digitale, ovvero di «attività economica svolta in linea (on line)», attraverso le quali si configurino un'attività di mediazione on line dell'offerta di beni e servizi offerti al pubblico in modo individuale con “la connessione di accesso” alla rete globale Internet e alla presenza stabile in essa degli operatori economici tramite il sito web (articolo 2 del Decreto Legislativo n° 70 del 2003).

Le tre parti fondamentali sono:

- Il soggetto economico che tramite internet fa scambi di beni o prestazioni di servizio, (chiamato nell'art. 2 “prestatore”)
- Il soggetto che fornisce il servizio di connessione alla rete e di deposito di informazioni disponibili al pubblico (il c.d. Provider, anch'esso definito “prestatore”, ma che sarebbe stato meglio differenziare dal primo tipo, data la sua natura particolare e strategica per l'utilizzo della rete da parte degli utenti, anche professionali)

- Il soggetto che visita il sito web in seguito ad accettazione di contenuti pubblicitari, ma ai fini non professionali (“consumatore”) o professionali (“destinatario del servizio”).

La definizione di “servizio della società dell’informazione” fornita dal decreto, coincide con la più diffusa definizione economica di e-commerce che si utilizza per le attività di scambio di beni, di servizi (di qualsivoglia titolo giuridico: compravendita, locazione, permuta negli scambi tra pari o peer to peer, etc.) e, anche, le attività di pubblicità, promozione ed informazione commerciale realizzate mediante Internet. Dunque, benché creato in special modo per il primo, il Decreto si applica sia al B2C – Business to Consumer e cioè al commercio elettronico fra le imprese e i compratori, sia al B2B – Business to Business che comprende i commerci fra le imprese, dovendo si riconoscere che per scala, valore e tasso di crescita il secondo molto oltre il primo.

La direttiva 97/7/CE riguardante i diritti dei consumatori per i contratti a distanza, adottata il 20 maggio 1997 dal Parlamento europeo e dal Consiglio d'Europa, costituisce un'acquisizione necessaria per quanto riguarda la protezione dei consumatori tramite i contratti e che è totalmente in vigore nei confronti dei servizi della comunità.

Le regole che disciplinano la notificazione e la rimozione di contenuti illegali sono di natura diversa nei vari paesi, ma sono comunque basate su principi generali. In Europa,

la Direttiva sul Commercio Elettronico⁶ 2000/31/CE⁷, ad esempio, indica che i provider di servizi Internet (ISP)⁸ non possono essere ritenuti responsabili per contenuti illegali inviati dagli utenti, purché adottino misure per rimuoverli quando vengono avvisati.

Le regole stabiliscono che chiunque si senta leso da un contenuto illecito pubblicato su una piattaforma online può inviare un avviso all'ISP. Questo avviso dovrebbe descrivere a quali politiche dell'ISP rientra tale contenuto illecito, incluso l'indirizzo preciso della pagina web in particolare, e deve essere corredato da una dichiarazione giurata a sostegno della richiesta.

Una volta che l'avviso è stato notificato, l'ISP, come principio generale, deve fare un ragionevole sforzo per scoprire se la dichiarazione che gli è stata fornita sia effettivamente vera e, qualora sia vera, rimuovere il materiale illegale. Inoltre, l'ISP deve informare l'autore del contenuto riguardo all'avviso ricevuto e alla rimozione del contenuto.

Va notato che le politiche sulle procedure di notificazione e rimozione di contenuti illegali da parte degli ISP non sono destinate a limitare o reprimere la libertà di espressione su internet. Al contrario, queste regole sono volte a garantire un ambiente digitale sicuro e rispettoso delle leggi, in cui i diritti di tutti gli utenti vengono tutelati.

⁶ Diritto.it, *Direttiva CEE sul commercio elettronico*, disponibile su: <https://www.diritto.it>

⁷ Diritto.it, *E-commerce e direttiva 2000/31/CE: scenari attuali e prospettive future*, disponibile su: <https://www.diritto.it>

⁸ Diritto.net, *Rules for notice and takedown procedures by ISPs*, disponibile su: <https://www.diritto.net>

2.1 LA REGOLAMENTAZIONE DELL'E-COMMERCE IN EUROPA E IL RUOLO DELLA PRIVACY

Alla luce dell'entrata in vigore, il 7 gennaio 2020, della Direttiva Europea 2019/2161 che modifica un certo numero di norme sul consumo, inclusa la Direttiva 2011/83/UE, si prevede la revisione delle norme in esame. Lo scopo della nuova direttiva è quello di migliorare l'applicazione e aggiornare le norme dell'UE in relazione alla necessità di aggiornare le norme esistenti per stare al passo con i cambiamenti negli strumenti digitali.

Dalla direttiva 2019/2161/UE derivano⁹, tra le altre cose, nuovi obblighi di trasparenza per i professionisti rivolti ai consumatori attraverso l'estensione e l'intensificazione dell'obbligo informativo già esistente. Con l'obiettivo di armonizzare il livello delle sanzioni applicabili per le violazioni delle norme di protezione dei consumatori negli Stati membri, la direttiva prevede che le gravi violazioni con effetto transfrontaliero che sono destinate a influenzare un numero significativo di consumatori nell'UE possano comportare l'imposizione da parte dell'Autorità Nazionale competente di multe pari ad almeno il quattro per cento del fatturato annuale del professionista pertinente nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Uno dei problemi spinosi legati all'e-commerce è quello che riguarda la protezione dei dati personali forniti (con o senza il loro consenso) ai siti web visitati durante l'acquisto di beni e servizi online. Quando un consumatore si collega a Internet, crea un'impronta permanente. Oltre alle informazioni personali e bancarie necessarie per concludere un

⁹ Cyber Security 360, *E-commerce: tutte le regole da rispettare dal Codice del Consumo alle norme privacy*, disponibile su: <https://www.cybersecurity360.it>

contratto online, molte persone tendono a dimenticare altri particolari offerti riguardo alle preferenze personali, hobby e quanto si può spendere.

In questo senso, il legislatore europeo, che è sempre stato molto preoccupato per la privacy e il rispetto dei diritti fondamentali sia nel contesto offline che online, ha adottato il Regolamento (UE) 2016/679 (più comunemente noto con l'acronimo derivato dall'inglese GDPR¹⁰) che è stato incorporato in Italia dal D.lgs, 101/2018 al fine di "costruire fiducia che consentirà la crescita dell'economia digitale in tutto il mercato interno."

Secondo l'art. 2 che ci riguarda, questo Regolamento si applica a livello materiale "al processamento di dati personali che viene interamente o parzialmente automatizzato e al processamento di dati personali contenuti in un archivio o destinato a figurarvi", riservando pertanto la Direttiva 2000/31/CE sulla partecipazione in atti di commercio elettronico, in riferimento alle disposizioni concernenti la responsabilità dei prestatori intermediari di servizi (artt. 12-15).

¹⁰ Garante per la Protezione dei Dati Personali, *Autorità: ruolo e attività*, disponibile su: <https://www.garanteprivacy.it>

2.2 IL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) E LA SUA APPLICAZIONE NEI PAESI MEMBRI

Il Garante per la protezione dei dati personali è un'autorità amministrativa indipendente istituita dalla cosiddetta legge sulla privacy (legge 31 dicembre 1996, n. 675), poi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196), come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Quest'ultimo ha confermato che il Garante è l'autorità di controllo designata anche ai fini dell'attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (art. 51).

Il Garante per la protezione dei dati personali si occupa di controllare che il trattamento dei dati personali sia conforme al Regolamento e alle leggi nazionali, collaborare con altre autorità per garantire l'applicazione coerente del Regolamento, esaminare reclami e rivolgere ammonimenti in caso di violazioni. Può imporre restrizioni al trattamento, ordinare la correzione o cancellazione dei dati e adottare provvedimenti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati. Il Garante segnala al Parlamento la necessità di adottare nuove normative e partecipa alla discussione su leggi e regolamenti. Deve redigere una relazione annuale sull'attività svolta, partecipare alle attività dell'Unione europea e internazionali relative alla protezione dei dati, informare e sensibilizzare il pubblico sulla tutela dei dati personali e registrare le violazioni più gravi, imponendo sanzioni pecuniarie se necessario e coinvolgendo i cittadini tramite consultazioni pubbliche.

Il codice etico del Garante per la protezione dei dati personali stabilisce i principi guida del comportamento dei dipendenti pubblici, come la lealtà, l'imparzialità, la diligenza e l'operosità. Si applica a tutti i dipendenti dell'Ufficio del Garante, compresi consulenti e persone autorizzate a frequentare l'Ufficio per studi o ricerche. Il codice impone il rispetto delle leggi e dei regolamenti, la correttezza nelle relazioni con colleghi e esterni, l'imparzialità, l'integrità, la riservatezza e la prevenzione di conflitti di interesse. Viene inoltre specificato il comportamento da tenere riguardo alla stampa, alle attività collaterali e alle informazioni riservate. Il codice è in vigore dal 1° luglio 1998 e può essere aggiornato in base all'esperienza.

Il Regolamento è vincolante per tutti gli Stati membri dell'UE senza necessità di legge nazionale. Si applica anche a imprese extra-UE che offrono servizi o prodotti nell'UE.

Ci sono casi di sanzioni rilevanti (es. Amazon, Google) che mostrano la severità delle norme in caso di violazioni, per far capire l'impatto del GDPR nell'ambito dell'e-commerce.

Il caso di Amazon¹¹ riguarda il deposito di cookie senza il consenso preventivo degli utenti e una mancanza di informazioni chiare riguardanti il loro utilizzo. L'autorità francese ha sanzionato Amazon Europe Core con una multa di 35 milioni di euro, equivalenti allo 0,45% del fatturato globale, per violazioni delle normative sulla privacy. Il Garante della privacy italiano ha avviato una consultazione pubblica sul

¹¹ Cyber Security 360, *Usa scorretto dei cookie: multa ad Amazon e Google. Ecco i rischi per la privacy*, disponibile su: <https://www.cybersecurity360.it>

corretto utilizzo dei cookie e ha preparato nuove linee guida che includono indicazioni sul tracciamento passivo, sullo scrolling e sull'ottenimento del consenso degli utenti.

Il GDPR ha rafforzato il controllo delle persone sui propri dati personali e l'autorità ha chiarito le modalità corrette per richiedere il consenso agli utenti. Nel caso di Google, la sanzione riguarda il deposito di cookie senza consenso preventivo e la mancanza di trasparenza nel banner informativo e nei meccanismi di rifiuto dei cookie.

Anche Google ha tre mesi di tempo per correggere le carenze informative e i problemi di opposizione, con sanzioni in caso di ritardo. La complicata struttura societaria di Google rende il calcolo della sanzione rispetto al fatturato globale più complesso, ma si stima che le violazioni abbiano riguardato principalmente il servizio Google Ads. In generale, questi casi di sanzioni rilevanti contro Amazon e Google evidenziano la severità delle norme sulla privacy, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e l'utilizzo dei cookie nell'ambito dell'e-commerce.

Il GDPR ha introdotto regole più stringenti per proteggere la privacy degli utenti e le autorità di controllo stanno monitorando attentamente il rispetto di tali norme da parte delle grandi aziende online.

2.3 LA PRIVACY NELLE TRANSAZIONI ONLINE: DIRITTI E TUTELA NEL COMMERCIO ELETTRONICO

L'espansione sempre crescente delle forme digitali e lo sviluppo delle attività commerciali on-line pone la necessità di affrontare rilevanti problematiche relative, da un lato, alla sicurezza dei nuovi metodi di pagamento, concetto che assume valore in ordine alla prospettiva di effettuare trasferimenti patrimoniali telematici "sicuri": sicuri nell'interesse della persona che paga cioè, ma di chi eroga il bene o il servizio, e a tutela della riservatezza delle parti in causa, ossia della privacy dei soggetti beneficiari e dei soggetti erogatori, e, d'altro canto, dei dati personali richiesti per fornire ai soggetti la possibilità di compiere le diverse operazioni commerciali e, in generale, dei dati trasmessi in rete.

Il codice sulla privacy¹² protegge tutte le informazioni relative a persone fisiche, giuridiche o enti, identificabili direttamente o indirettamente.

Esso include dati come nome, cognome, indirizzo, e-mail, numeri di identificazione, informazioni personali e professionali, suoni o immagini che rivelano dati personali.

Esistono protezioni speciali per i dati sensibili che rivelano informazioni come razza, religione, orientamento politico, salute e vita sessuale.

Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati, di chiedere correzioni o cancellazioni, e di opporsi a determinati utilizzi.

¹² Studio Legale Monticelli, *Consulenza legale: tutela dei dati personali e diritti del consumatore nell'e-commerce*, disponibile su: <http://www.studiolegalemonticelli.eu>

Nel caso di acquisti online, la legge prevede informazioni chiare e precise per garantire la trasparenza del prodotto acquistato, incluse le spese di spedizione e l'eventuale diritto di recesso entro dieci giorni lavorativi. Questo diritto è garantito anche nel caso in cui il venditore non fornisca tutte le informazioni richieste. Il commercio elettronico implica una serie di complessi aspetti legali che devono essere considerati per proteggere sia gli acquirenti che i venditori online.

CAPITOLO 3 L'IMPATTO DELLE PRONUNCE DELLA CEDU SUGLI ORDINAMENTI INTERNI

Con questo capitolo si intende fare il punto sullo stato dei rapporti tra la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)¹³ e l'ordinamento italiano, con un'attenzione particolare al dialogo tra le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e la giurisprudenza dei giudici italiani. Alcune decisioni della Corte di Strasburgo, riguardanti casi italiani, hanno accelerato l'evoluzione del rapporto tra la CEDU e il diritto interno, spingendo i giudici nazionali, in particolare la Corte costituzionale, ad adottare posizioni innovative e impegnative.

Negli anni, si è progressivamente consolidata una visione secondo cui la CEDU, considerata inizialmente un trattato con valore programmatico, è stata poi riconosciuta come un accordo internazionale "self-executing". Ciò significa che le sue disposizioni, quando sufficientemente chiare e complete, possono essere direttamente applicate dai giudici italiani senza la necessità di un intervento legislativo che le recepisca esplicitamente. Tuttavia, questo riconoscimento non è generalizzato: riguarda solo quelle norme della Convenzione che non lasciano margini di dubbio sulla loro efficacia immediata in relazione ai casi concreti.

Dal punto di vista gerarchico, la Convenzione, come ogni altro trattato internazionale, ha lo stesso rango della legge di ratifica, quindi un valore pari a quello delle leggi ordinarie. Tuttavia, trattandosi di un trattato incentrato sui diritti umani, i suoi contenuti

¹³ Barbara Randazzo, *Le decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e il loro impatto sugli ordinamenti interni*, Giuffrè Editore, Milano, 2021, cap. III, pp. 120-135.

risultano strettamente connessi con molte norme costituzionali, creando un rapporto particolarmente dinamico tra le due fonti.

Si approfondisce poi le problematiche legate all'interpretazione e all'applicazione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo¹⁴. Da un lato, si analizzano le modalità di esecuzione delle sentenze che coinvolgono direttamente l'Italia, facendo riferimento agli articoli 41 e 46 della Convenzione, che disciplinano rispettivamente la giusta soddisfazione e l'obbligo di conformarsi alle decisioni della Corte. Dall'altro, si affronta l'impatto più ampio delle pronunce della Corte sulla giurisprudenza italiana, in particolare nel contesto del sistema delineato dalle "sentenze gemelle" della Corte costituzionale del 2007.

Questa seconda prospettiva richiede una comprensione approfondita del linguaggio giuridico della Corte di Strasburgo, delle sue nozioni autonome e dei principi interpretativi utilizzati. Piuttosto che individuare meri "principi di diritto" astratti, tipici della giurisprudenza delle Corti di legittimità, è fondamentale identificare i precedenti rilevanti da applicare ai singoli casi secondo il metodo del *distinguishing*, ossia valutando le differenze e le somiglianze tra il caso in esame e quelli già decisi.

Infine, il capitolo analizza anche la sentenza n. 49 del 2015 della Corte costituzionale, che ha affrontato il tema della confisca urbanistica alla luce della giurisprudenza della CEDU, confermando l'importanza del dialogo tra il diritto interno e il diritto europeo nel garantire la tutela effettiva dei diritti fondamentali.

¹⁴ Giuseppe Tesaro, *Diritto dell'Unione Europea*, CEDAM, Padova, 2022, cap. II, pp. 45-78.

3.1 MECCANISMI DI RECEZIONE DELLE PRONUNCE DELLA CEDU NEI VARI ORDINAMENTI NAZIONALI

le pronunce della Corte hanno un impatto diretto o indiretto sui sistemi giuridici interni degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Il documento di Barbara Randazzo ci delinea l'effetto delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Esamina la sussidiarietà della tutela e l'obbligo di esaurire le vie di ricorso interne prima di rivolgersi alla Corte Europea. Discute anche dell'efficacia delle decisioni della Corte, l'obbligo degli Stati membri di conformarsi alle decisioni della Corte, le condanne degli Stati membri, e l'impugnabilità delle sentenze della Corte costituzionale davanti alla Corte europea. Si analizza anche la legge sull'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Si discute inoltre dei protocolli esecutivi in Italia e delle varie disposizioni e meccanismi previsti dalla Corte Europea per assicurare l'efficacia delle sue decisioni.

Nella filosofia giuridica, si contrappongono due approcci fondamentali per comprendere i rapporti tra il diritto internazionale e gli ordinamenti giuridici nazionali: il modello monista e quello dualista.

Il **modello monista** (es. Paesi in cui il diritto internazionale ha valore diretto, come Francia e Paesi Bassi) sostiene che il diritto internazionale, per sua natura, possa entrare direttamente nella sfera giuridica interna degli Stati, regolando anche i rapporti tra i singoli individui senza bisogno di un intervento statale specifico per la sua recezione. Questo approccio attribuisce al diritto internazionale una posizione di supremazia rispetto al diritto nazionale, concependolo come prevalente in caso di conflitti tra le

due normative. In tale prospettiva, il diritto sovranazionale è visto come un sistema gerarchicamente superiore e direttamente applicabile.

Al contrario, il **modello dualista** (es. Regno Unito e Italia, dove il diritto internazionale deve essere recepito mediante atti normativi interni) si basa sull'autonomia e sull'indipendenza degli ordinamenti giuridici nazionali rispetto a quello internazionale. Secondo questa concezione, le norme di diritto internazionale non producono effetti diretti all'interno di uno Stato a meno che non vengano recepite attraverso specifici atti normativi, adottati secondo le procedure interne previste. Questa teoria sottolinea quindi la netta separazione tra le sfere del diritto nazionale e internazionale, ritenendo che l'efficacia delle norme internazionali dipenda dal loro adattamento al sistema interno.

Questi due modelli, come è evidente, si oppongono su punti chiave: la prevalenza del diritto internazionale e la sua efficacia diretta negli ordinamenti interni.

Il concetto di adattamento del diritto internazionale all'interno degli ordinamenti giuridici nazionali comprende la conformità degli stati con i loro obblighi giuridici internazionali. Esistono due principali modalità di adattamento, che includono: l'adattamento ordinario con incorporazione verticale delle norme giuridiche locali che contengono obblighi internazionali e l'adattamento speciale, che avviene attraverso l'emissione di un ordine di attuazione che specifica le norme giuridiche internazionali.

La teoria della protezione equivalente trova un terreno comune tra le teorie moniste e dualiste, sostenendo che le giurisdizioni nazionali possono riconoscere l'operatività

delle norme internazionali senza sottoporle al controllo delle norme interne, a condizione che non infrangano i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico domestico. Questa visione cerca di stabilire una tensione costruttiva tra i requisiti del diritto internazionale e l'ordinamento giuridico di un particolare stato, evitando qualsiasi concessione unilaterale.

In questo contesto, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) è considerata come uno dei componenti più importanti della protezione dei diritti umani, che obbliga i suoi Stati membri ad attuare le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Le sentenze della Corte di Strasburgo non operano direttamente in Italia, Francia, Germania, Regno Unito, ecc., ma servono come linee guida per l'interpretazione giuridica per i tribunali nazionali.

- In Italia, le decisioni della Corte di Strasburgo hanno una efficacia non immediata, quindi non possono essere immediatamente considerate come fossero delle specifiche leggi interne. Grazie a un processo di recezione attraverso il dialogo, che si basa sulle corti, queste pronunce sono utilizzate come parametri interpretativi dai giudici nazionali. Le cosiddette sentenze gemelle della Corte Costituzionale, quale 348 e 349 del 2007, hanno stabilito che il giudice italiano, nel decidere un caso, deve estendere un caso di cui decide a una norma di CEDU. In questo caso, il compito della Corte costituzionale sarà quello di esaminare se la legge e questa dottrina sono compatibili con i principi della Convenzione. Questo sistema consente di armonizzare i valori della

Convenzione con l'ordinamento italiano senza capovolgere la gerarchia delle fonti dell'ordinamento italiano.

- La Francia adotta un approccio unitario in relazione al diritto internazionale, quello che prevede l'assoluto rispetto delle norme internazionali ratificate sulle relative leggi nazionali. Eppure, anche in questo caso le decisioni della Corte di Strasburgo vengono, per così dire, non imposte. Esistono delle ripercussioni interne che verificano se tale trattamento di CEDU sente in modo nel rispetto della Costituzione francese, così rispettando la sovranità costituzionale del Paese. I giudici francesi, però, frequentemente in maniera diretta usano le decisioni della Corte di Strasburgo per adottarne alla legislazione conformante ai diritti garantiti dalla Convenzione.
- In Germania, per esempio, le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) non sono efficaci in loro stesse, perché devono essere considerate recuperandone il senso di porre il relativo ordinamento. La Corte costituzionale Federale (Bundesverfassungsgericht) si rivela in tale processo determinante attenendosi ad argomentazioni legittimando che le sentenze della Corte di Strasburgo non contravvengono ai principi fondamentali di Legge Fondamentale tedesca (Grundgesetz). Il presente approccio consente di non dare un'applicazione automatica delle pronunce, ma piuttosto di apportare integrazioni compatibili con i valori costituzionali nazionali.
- Nel Regno Unito, l'adozione dell'Human Rights Act del 1998 ha incorporato la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nel diritto interno. Tuttavia, il

sistema britannico mantiene una distinzione importante: i giudici nazionali non possono invalidare direttamente una legge interna in contrasto con la CEDU, ma possono emettere una "dichiarazione di incompatibilità". Sarà poi il Parlamento a decidere se e come modificare la legge per conformarla alla Convenzione. Questo approccio combina il rispetto per la sovranità legislativa con l'obbligo di aderire ai principi della CEDU

L'adattamento delle sentenze della CEDU segue un meccanismo guidato dalla logica della protezione equivalente e richiede una forte componente interpretativa da parte dei giudici nazionali. Questo complesso sistema permette agli ordinamenti nazionali di integrare le decisioni della Corte di Strasburgo, garantendo al tempo stesso il rispetto della propria sovranità e dei principi fondamentali.)

3.2 IMPATTO DELLE PRONUNCE DELLA CEDU SULLA LEGISLAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI E-COMMERCE E PRIVACY

Il pacchetto di misure sulla protezione dei dati, adottato a maggio 2016, ha modernizzato le regole dell'Unione Europea per adattare all'era digitale. Oltre il 90% degli europei desidera gli stessi diritti in materia di protezione dei dati in tutta l'UE, indipendentemente dal luogo di trattamento.

Il Regolamento (UE) 2016/679, noto come GDPR, tutela le persone fisiche nel trattamento dei dati personali e ne facilita la libera circolazione. Correggendo le discrepanze nei sistemi nazionali e riducendo oneri amministrativi inutili, il GDPR garantisce regole uniformi nel mercato unico digitale, rafforzando i diritti fondamentali

nell'era digitale e semplificando le attività economiche. Entrato in vigore il 24 maggio 2016, si applica dal 25 maggio 2018.

La Direttiva (UE) 2016/680, invece, riguarda la protezione dei dati personali trattati dalle autorità penali. Mira a salvaguardare i diritti di vittime, testimoni e indagati e a facilitare la cooperazione transfrontaliera contro crimine e terrorismo. È stata recepita negli ordinamenti nazionali entro il 6 maggio 2018.

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB)

L'EDPB è un organismo indipendente istituito dal GDPR per garantire l'applicazione uniforme delle regole in tutta l'UE. È composto dai rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati e dal Garante europeo della protezione dei dati (EDPS), il cui segretariato esegue le istruzioni del presidente del comitato. I compiti principali dell'EDPB includono l'emanazione di linee guida, il supporto alla Commissione Europea su nuove normative e la risoluzione di dispute tra autorità nazionali.

Regolamento (UE) 2018/1725

Questo regolamento disciplina il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni dell'UE, armonizzandolo al GDPR e alla direttiva sulle attività di contrasto. Entrato in vigore l'11 dicembre 2018, include la nomina di un responsabile per la protezione dei dati che monitora l'applicazione delle norme internamente alla Commissione Europea.

Commercio elettronico e protezione dei dati

Le offerte di servizi digitali, come il commercio elettronico, sono regolate dal Codice del Consumo e dalla Direttiva 2000/31/CE, che disciplina vari aspetti giuridici dell'e-

commerce nel mercato interno. Questo tipo di commercio, caratterizzato dalla vendita e distribuzione online di beni e servizi, ha due principali categorie:

- E-commerce diretto: sia la transazione che la consegna avvengono online (es. eBook).
- E-commerce indiretto: la transazione avviene online, ma la consegna fisica utilizza canali tradizionali.

In particolare, l'articolo 68 del **Codice del Consumo** ¹⁵disciplina il **diritto di recesso** dei consumatori nelle transazioni online. Questo articolo stabilisce che il consumatore ha il diritto di annullare un contratto di acquisto entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto, senza necessità di giustificazione. La protezione dei consumatori, in questo contesto, è strettamente legata alla **trasparenza delle informazioni** fornite prima della conclusione del contratto, che devono essere conformi non solo alle norme del Codice del Consumo, ma anche alle disposizioni del **GDPR** sulla protezione dei dati personali. Le piattaforme di e-commerce, infatti, devono garantire che i consumatori siano informati non solo sulle modalità di restituzione del prodotto, ma anche su come vengono trattati i loro dati durante l'intero processo di acquisto e reso, in modo chiaro e trasparente.

Sentenze significative:

Cassazione Italiana e GDPR

La Cassazione ha chiarito il ruolo del giudice ordinario nella rideterminazione delle sanzioni del Garante della Privacy, assicurando che queste rimangano proporzionate e

¹⁵ Brocardi.it, *Articolo 68 del Codice del Consumo*, disponibile online su <https://www.brocardi.it>

dissuasive. Le sanzioni mirano a prevenire violazioni, soprattutto da parte di grandi operatori internazionali, con un approccio calibrato a seconda della gravità del caso.

CEDU e Conservazione dei Dati Genetici

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nel caso *S. & Marper v. UK*, ha condannato il Regno Unito per la conservazione illimitata di dati genetici. Tale pratica è stata giudicata non conforme ai criteri di legalità e necessità. La sentenza ha spinto gli Stati a regolamentare meglio l'uso di dati biometrici, influenzando anche l'e-commerce, dove si promuovono tecnologie sicure e rispettose della privacy.

Barbulescu v. Romania: Privacy sul lavoro

Un'altra sentenza chiave della CEDU riguarda il monitoraggio sul luogo di lavoro. La Corte ha stabilito che le comunicazioni dei dipendenti rientrano nella loro vita privata e che qualsiasi monitoraggio deve rispettare criteri di trasparenza e proporzionalità. Questo ha portato le aziende, incluse quelle del settore e-commerce, ad adottare politiche chiare sul trattamento dei dati.

Impatti sulla privacy e sull'e-commerce

Le decisioni della CEDU e del GDPR hanno determinato normative più stringenti, maggiore trasparenza e fiducia nei consumatori. Le piattaforme online devono dimostrare di adottare misure come crittografia e audit periodici per prevenire violazioni, garantendo un equilibrio tra privacy, sicurezza e libertà d'espressione.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei capitoli precedenti, è possibile concludere che la Corte Europea Dei Diritti Dell'Uomo è l'organo giurisdizionale europeo responsabile di garantire il rispetto della Convenzione Europea Dei Diritti Dell'Uomo (CEDU), con sede a Strasburgo. La Corte è competente per giudicare le questioni relative all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, ma può essere adita solo dopo l'esaurimento dei rimedi interni previsti dal diritto nazionale. La Corte è composta da membri eletti dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, in carica per sei anni. Inoltre, può essere chiamata a pronunciarsi in via eccezionale dalla Grande Camera in determinate situazioni. Gli Stati contraenti e le persone fisiche possono proporre ricorsi presso la Corte, che possono essere interstatali o individuali.

La CEDU è stata istituita per promuovere l'unione tra i suoi membri e garantire la tutela dei diritti umani. La Corte pronuncia sentenze e decisioni, che devono essere rispettate dai Paesi coinvolti. Inoltre, riconosce e garantisce il diritto alla privacy, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto di accesso ai propri dati personali. La Corte ha ribadito che il diritto alla segretezza delle comunicazioni è parte integrante dei diritti inviolabili della personalità.

Nel secondo capitolo si delinea la direttiva dell'Unione Europea sulla privacy e il commercio elettronico mira a ravvicinare le norme nazionali sulle attività online, includendo il commercio tra imprese e consumatori. La direttiva 97/7/CE protegge i consumatori nei contratti a distanza e la direttiva 2000/31/CE stabilisce le regole per i

provider di servizi Internet. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'UE è vincolante per tutti gli Stati membri e si applica anche a imprese extra-UE, con sanzioni severe in caso di violazioni. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali in Italia è l'autorità competente per l'applicazione del GDPR. Le regole del GDPR sono volte a garantire un ambiente digitale sicuro e rispettoso delle leggi. Il GDPR ha portato a sanzioni significative per violazioni della privacy, dimostrando la severità delle norme. Il commercio elettronico pone problematiche relative alla sicurezza dei metodi di pagamento e alla protezione dei dati personali richiesti per le operazioni commerciali online. La legge sulla privacy include protezioni speciali per i dati sensibili e garantisce agli interessati il diritto di accesso, correzione, cancellazione e opposizione all'uso dei propri dati. In riferimento all'acquisto online, la legge prevede informazioni chiare e il diritto di recesso entro dieci giorni lavorativi. Infine, il commercio elettronico implica una serie di complessi aspetti legali che devono essere considerati per proteggere sia gli acquirenti che i venditori online

Il terzo capitolo analizza il rapporto tra la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e l'ordinamento italiano, con particolare attenzione al dialogo tra le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e la giurisprudenza italiana. Si evidenzia come la CEDU sia stata riconosciuta come un accordo internazionale "self-executing", con norme direttamente applicabili dai giudici italiani. Si esplorano le problematiche legate all'interpretazione e all'applicazione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con un focus sulle modalità di esecuzione delle sentenze e sull'impatto delle pronunce della Corte sulla giurisprudenza italiana. Si sottolinea

l'importanza del dialogo tra il diritto interno e il diritto europeo per garantire la tutela effettiva dei diritti fondamentali. Viene analizzato anche l'impatto delle pronunce della CEDU sulla legislazione nazionale in materia di e-commerce e privacy, evidenziando le normative introdotte dall'Unione Europea, come il GDPR, e le sentenze significative della CEDU che hanno influenzato la protezione dei dati personali e i diritti dei consumatori nel contesto dell'e-commerce. Si esplorano anche le pratiche di conservazione dei dati genetici e il monitoraggio sul luogo di lavoro, evidenziando l'importanza delle decisioni della CEDU e del GDPR nel garantire normative più stringenti, maggiore trasparenza e fiducia nei consumatori nell'ambito dell'e-commerce.

BIBLIOGRAFIA

Randazzo, *Gli effetti delle pronunce della corte europea dei diritti dell'uomo*

“*Diritto internazionale*” di Enzo Cannizzaro; Giappichelli Editore 2014 (pagg 139-150; 459-508)

Andrea Guazzarotti, “*La CEDU e l'ordinamento nazionale: tendenze giurisprudenziali e nuove esigenze teoriche*” in “*Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale*” 3/2006, pp. 491-506, doi: 10.1439/22676

Bifulco, R. (2011). *L'applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento italiano*. Torino: Giappichelli Editore.

Consiglio d'Europa. (1950). *Articolo 8: Diritto al rispetto della vita privata e familiare*. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. (2007). *Sentenze gemelle: casi C-348 e C-349*. Strasburgo: Consiglio d'Europa.

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. (2016). *Barbulescu v. Romania*.

Di Federico, G. (2015). *Diritti fondamentali e ordinamenti multilivello: la Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel sistema giuridico italiano*. Bologna: Il Mulino.

European Commission. (2016). *General Data Protection Regulation (GDPR)* (Regulation (EU) 2016/679). Official Journal of the European Union.

Interpretazione delle sentenze della Corte europea dei diritti ai fini dell'esecuzione (giudiziaria) e interpretazione della sua giurisprudenza ai fini dell'applicazione della CEDU / B. Randazzo. - In: RIVISTA AIC. - ISSN 2039-8298. - 2015:2(2015), pp. 1-19

Lombrassa, S. (2001). *La tutela del consumatore*. In G. Cassano (Ed.), *Internet, nuovi problemi e questioni controverse* (pp. xx-xx). Milano: Giuffrè Editore.

Repubblica Italiana. (2003). *Decreto legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali*. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Ruggeri, A. (2018). *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo: caratteri generali e profili di rilevanza interna*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.

Scagliarini Simone, *editoriale scientifica* , p. 10

Unione Europea. (2000). *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea*. Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, 2000/C 364/01.

Unione Europea. (2016). *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR)*. Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, L119/1.

SITOGRAFIA

https://presidenza.governo.it/CONTENZIOSO/contenzioso_europeo/sistema_cedu.html

<https://officeadvice.it/cedu/articolo-8/>

<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2003167>

<https://www.diritto.it/e-commerce-e-direttiva-200031ce-scenari-attuali-e-prospettive-future/>

https://www.diritto.it/wp-content/uploads/old2022/articoli/europa/dir_cee_com_ele.pdf

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031>

<https://www.diritto.net/rules-for-notice-and-takedown-procedures-by-isps/#>,

<https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/e-commerce-tutte-le-regole-da-rispettare-dal-codice-del-consumo-alle-norme-privacy/>

<https://www.garanteprivacy.it/home/autorita>,

<https://www.cybersecurity360.it/news/uso-scorretto-cookie-multa-ad-amazon-e-google-ecco-i-rischi-per-la-privacy/>,

<http://www.studiolegalemonticelli.eu/consulenza-legale/avvocato-commercio-elettronico-tutela-dati-personali-diritti-del-consumatore.html>

https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_it

<https://www.brocardi.it/codice-del-consumo/parte-iii/titolo-iii/capolo-ii/art68.html>

<https://www.altalex.com/documents/news/2022/03/11/cassazione-diritto-alla-privacy-e-diritto-di-difesa-in-giudizio-come-bilanciarli>

<https://www.biodiritto.org/Biolaw-pedia/Giurisprudenza/Corte-Europea-dei-Diritti-dell-Uomo-S.-Marper-v.-UK-limite-alla-conservazione-dei-dati-genetici>